

# L'età giustiniana

## I *tabelliones* nella legislazione di Giustiniano

*Elena Marelli*

Università degli Studi di Bergamo

ORCID 0000-0003-2442-8688

Abstract - Il contributo si occupa della figura del *tabellio* ed esamina le costituzioni imperiali emanate in materia sotto il regno dell'imperatore Giustiniano (527-565). Da un lato, le costituzioni disciplinano la redazione degli atti da parte del *tabellio* e stabiliscono il valore probatorio di detti atti; dall'altro lato, esse impongono ai *tabelliones* l'obbligo di svolgere personalmente la propria attività, sanzionando quelli che delegassero a terzi lo svolgimento di detta attività. Il contributo intende mettere in luce le numerose somiglianze tra i *tabelliones* di epoca giustiniana e i notai dei moderni ordinamenti di *civil law*.

The paper deals with the role of the *tabellio* and examines the imperial constitutions issued on the subject under the reign of Emperor Justinian (527-565). On the one hand, the constitutions regulate the drafting of deeds by the *tabellio* and establish the evidentiary value of said deeds; on the other hand, they impose on the *tabelliones* the obligation of personally carrying out their duties and therefore punish those of them who would delegate said duties to third parties. The paper is aimed at highlighting the many resemblances between the *tabelliones* in Justinian period and the notaries of modern Civil Law legal systems.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I *tabelliones* nelle fonti pregiustiniane – 3. Le costituzioni di Giustiniano – 3.1. La forma del documento tabellionico – 3.2. La personalità della prestazione del *tabellio* – 3.3. L'efficacia probatoria del documento tabellionico – 4. Conclusioni e spunti comparatistici.

### 1. Premessa

Il diritto romano non conobbe, neppure nella sua fase più tarda, vale a dire all'epoca della compilazione giustiniana<sup>1</sup>, una figura di operatore del diritto

---

1 Il diritto romano continuò ad essere applicato – soprattutto nella *pars orientis* dell'Impero, ma anche nei territori che un tempo formavano l'Impero romano d'Occidente – anche dopo la morte dell'imperatore Giustiniano. Tuttavia, la morte di Giustiniano, avvenuta nel 565 d.C., segna convenzionalmente la fine del periodo storico entro il quale si svolgono gli studi di diritto romano (in senso stretto). Per questa ragione, il presente contributo si concentra sulla

pienamente assimilabile al notaio degli attuali ordinamenti di *civil law*. Il diritto romano, infatti, non arrivò mai ad assegnare a un soggetto privato (seppure all'uopo nominato o autorizzato dall'autorità pubblica) il compito istituzionale di attribuire ai documenti da lui formati un'efficacia probatoria rafforzata e, in particolare, l'idoneità a far prova in giudizio fino a querela di falso (la cosiddetta *publica fides*)<sup>2</sup>.

Ciononostante, a partire dalla fine dell'epoca classica (II-III secolo d.C.), è possibile individuare nell'esperienza giuridica romana una figura alla quale era affidata un'attività – la redazione degli atti negoziali su richiesta dei privati – tipicamente notarile e alla quale, come si vedrà, furono progressivamente riconosciute prerogative e imposti obblighi che oggi, nei sistemi di *civil law* – e, in particolare, nell'ordinamento italiano –, sono propri dei notai. La dottrina romanistica<sup>3</sup> è concorde nell'individuare tale figura nel *tabellio* e nel riconoscerla, sia pure alla luce dell'importante limitazione sopra evidenziata, quale antesignana del notaio moderno<sup>4</sup>.

Trattasi, come cercherò di illustrare nelle pagine che seguono, di una figura con attribuzioni assai ridotte se rapportate all'ampiezza delle funzioni che oggi competono ai notai; cionondimeno, l'esame di tali attribuzioni si rivela di notevole interesse, non solo per gli storici del diritto, ma anche, più in generale, per chi intenda indagare la genesi della funzione notarile.

In questa prospettiva, lo studio delle fonti di epoca postclassica – e, in particolare, delle costituzioni dell'imperatore Giustiniano –, consentendo di individuare quali tra le attività tipiche della funzione notarile siano per prime divenute

---

legislazione giustiniana in materia di *tabelliones*, rinviando agli studi di diritto bizantino – da un lato – e di diritto comune – dall'altro – per l'esame dei successivi sviluppi del tema.

2 Come si legge all'art. 1 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili): “*I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti*”. Sull'inesistenza, nel diritto romano, di un soggetto privato istituzionalmente preposto ad attribuire rilevanza pubblica agli atti da lui ricevuti, si veda, da ultimo, Pulitanò 2022, 5 ss.

Non è chiaramente possibile, in questa sede, richiamare in modo completo la bibliografia esistente in materia, specialmente con riguardo agli studi di papirologia giuridica; mi limito pertanto a indicare i contributi di carattere generale. In particolare, imprescindibili per chi si accosti allo studio della funzione notarile in diritto romano sono gli studi di Mario Amelotti; dell'Autore, che a lungo si è occupato del tabellionato in diritto romano, si segnala l'ampia trattazione contenuta in un volume patrocinato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Amelotti 1975, 1 ss.), una voce enciclopedica (Amelotti 1978), oltre a numerosi studi successivi dedicati ad aspetti specifici (*ex multis* – in relazione ai temi che saranno esaminati nelle pagine che seguono – si vedano Amelotti 1990, Amelotti 1992 e Amelotti 2006). Accanto alle opere di Amelotti si segnalano, in tempi (relativamente) recenti, Figari 1962, Cannata 1986 e Ankum 1989. Per trovare studi monografici sul tabellionato, invece, occorre risalire a Durando 1897, Tardy 1901 e Brown 1935.1, Brown 1935.2.

3 Sul punto, si rinvia alla bibliografia essenziale indicata alla nota 2.

4 Non è certamente un caso che, ancora oggi, la legge notarile italiana chiami il sigillo notarile «*segno di tabellionato*» (art. 18, comma 1, n. 4) l.n.).

destinatario di un'apposita disciplina legislativa, permette di ricostruire la cronologia della loro emersione nella prassi e, al contempo, di valutare le esigenze ad esse sottese. Tali esigenze, infatti, non si manifestarono *ex abrupto*, bensì affiorarono gradualmente a partire dalla fine dell'epoca classica in conseguenza del mutato contesto socio-economico e, naturalmente, in parallelo all'evoluzione del sistema giuridico.

In particolare, almeno a partire dal III secolo d.C., per effetto dell'assorbimento dei *peregrini* nella cittadinanza romana in seguito alla *constitutio Antoniniana*, si impose con sempre maggior forza in tutto l'Impero la prassi orientale di ricorrere preferibilmente alla forma scritta per la documentazione dei negozi giuridici. Il diffondersi di tale prassi rese essenziale una riflessione legislativa sull'efficacia probatoria del documento scritto (e, in particolare, sui rapporti tra prova scritta e prova testimoniale) e, al contempo, inevitabilmente, attribuì per la prima volta rilievo all'attività degli estensori dei documenti giuridici<sup>5</sup>.

## 2. I *tabelliones* nelle fonti pregiustiniane

La prima ricorrenza del termine *tabellio* in una fonte giuridica risale all'inizio del III secolo d.C. ed è attestata in un brano di Ulpiano conservato nel quarantottesimo libro del Digesto:

D. 48.19.9.4 (Ulp. 10 *de off. proc.*): «*Nonnumquam non advocacionibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocacionibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel tabellionibus sive pragmaticis*»

Nel passo, il giurista si occupa dell'interdizione dalla *advocatio*, vale a dire dalla facoltà di trattare le cause in giudizio, contrapponendola all'interdizione dal

5 I *tabelliones* non sono gli unici soggetti – di cui le fonti ci offrono testimonianza – ai quali era affidata professionalmente la redazione di documenti giuridici; essi, tuttavia, sono gli unici ad avere una formazione giuridica ed i soli – come anticipato – la cui attività possa considerarsi un'espressione della funzione notarile. Accanto ai *tabelliones*, le fonti parlano, ad esempio, di *notarii* e di *tabularii*. I primi – ai quali con più facilità, non fosse altro che per una suggestione etimologica, potrebbe ritenersi di far risalire la moderna figura del notaio – erano in realtà dei meri copisti, generalmente di condizione servile, i quali si occupavano di ridurre per iscritto dichiarazioni – negoziali e non – avvalendosi di un sistema di segni tachigrafici (le *notae* alle quali devono il proprio nome). I secondi, invece, erano dei funzionari pubblici di modesto rango che non redigevano atti su richiesta dei privati, bensì curavano la redazione e la conservazione (nei *tabularia*) di documenti pubblici, per lo più a rilevanza fiscale; essi, dunque, al pari dei *notarii*, non possono considerarsi precursori dei notai moderni. A tale conclusione deve giungersi nonostante, al ricorrere di determinate circostanze, alcune costituzioni di età postclassica coinvolgessero i *tabularii* nella redazione dei documenti tabellionici. Sul significato dei termini *tabellio* – *notarius* – *tabularius*, si rinvia a Lafaye 1931, Lécivain 1931.1, Lécivain 1931.2, Luzzatto 1971.1, Luzzatto 1971.2, Sachers 1932.1 e Sachers 1932.2.

*forum*. La seconda – ci dice Ulpiano – aveva contenuto più ampio rispetto alla prima, in quanto si traduceva nell'assoluto divieto di partecipare a qualsivoglia *negotium forense*; essa, in particolare, comportava – come si legge nei paragrafi successivi – il divieto di formare documenti («*ne instrumenta omnino formentur*»), di redigere libelli («*neve libellos concipiantur*»), di scrivere testamenti («*ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signentur*») e di partecipare al deposito degli atti presso gli archivi pubblici («*ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur*»).

L'interdizione dal foro – scrive Ulpiano – era solitamente pronunciata nei confronti dei giuristi, degli avvocati, dei *tabelliones* e dei *pragmatici* (gli esperti di diritto che suggerivano agli oratori o agli avvocati gli argomenti legali su cui fondare le proprie orazioni giudiziarie); nell'elencare i potenziali destinatari della sanzione, dunque, il giurista annovera i *tabelliones* tra gli operatori del diritto. Da tale circostanza può desumersi che, in età severiana, il *tabellio* non fosse un mero scriba preposto alla stesura dei documenti privati, ma un soggetto dotato di una – più o meno ampia ed approfondita – cultura giuridica che gli consentiva di assistere attivamente le parti nella riduzione per iscritto della propria volontà negoziale.

Dall'impiego del verbo «*solere*» per riferirsi alla frequenza dell'applicazione della sanzione in commento pare potersi desumere che lo *status* di operatori giuridici riconosciuto ai *tabelliones* e il carattere professionale dell'attività da loro svolta si fossero verosimilmente già consolidati nell'epoca in cui scrive Ulpiano.

Dal passo ulpiano possiamo inoltre ricavare – sia pure indirettamente – alcune informazioni circa le attività tipicamente svolte dai *tabelliones* (la redazione di *instrumenta* e testamenti, l'accesso agli archivi pubblici per il deposito di documenti) ed il luogo (il foro) ove esse venivano abitualmente esercitate<sup>6</sup>.

Alla fine del secolo in cui scrive Ulpiano risale invece il primo impiego a noi noto del termine *tabellio* in una costituzione imperiale. Si tratta di un rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano del 290 d.C. in materia di *adoptio* (C. 8.47.4): la costituzione disconosce la prassi orientale di realizzare l'adozione mediante un documento privato ribadendo l'insufficienza di un documento scritto a sopperire alla forma solenne del negozio anche laddove la sua redazione fosse affidata a un *tabellione* («*adoptio non tabulis, licet per tabellionem conficiendis*»).

La costituzione, che pure non disciplina in alcun modo l'attività dei *tabelliones*, è indicativa della tendenza, evidentemente diffusa nella prassi negoziale, a rivolgersi ai *tabelliones* per la redazione di atti complessi o, come nel caso dell'adozione, destinati a produrre effetti giuridici di grande rilievo. La tale tendenza pare ulteriormente confermata dalla circostanza che, nel 301 d.C., l'imperatore Diocleziano avverta l'esigenza di inserire l'attività professionale dei *tabelliones*

6 Dal passo non possono invece desumersi le circostanze al ricorrere delle quali poteva essere irrogata ai *tabelliones* la sanzione dell'interdizione dal foro; secondo la dottrina (si veda, per tutti, Ankum 1989, 14), la pena doveva verosimilmente trovare applicazione qualora un *tabellio* fosse stato condannato per il *crimen falsi*, ovvero qualora avesse partecipato alla redazione di atti vietati alla legge o contrari al buon costume.

tra le prestazioni d'opera per le quali, nel tentativo di arginare la crescente inflazione, provvide a fissare una tariffa nel celebre *Edictum de pretiis rerum venalium*.

Ai *tabelliones* è dedicata anche una costituzione dell'imperatore Costantino del 316 d.C. che si occupa dei rapporti tra la funzione di *tabellio* e la dignità di decurione<sup>7</sup>. La costituzione – della quale ci sono stati tramandati due passaggi tanto nel Codice Teodosiano, quanto nel Codice giustiniano<sup>8</sup> – vietava ai decurioni di svolgere l'attività di *tabellio*; da tale divieto, tuttavia, la costituzione non faceva discendere che i *tabelliones* non potessero, se idonei, essere chiamati al decurionato. Un *tabellio*, pertanto, previo abbandono dell'esercizio della professione, poteva (e doveva) assumere la *dignitas* di decurione<sup>9</sup>.

Affrontando proprio il caso del *tabellio* divenuto decurione, la costituzione in esame si premura di chiarire che il sopravvenuto ottenimento della *dignitas* decurionale non avrebbe consentito all'ex *tabellio* di sottrarsi alla *quaestio per tormenta*<sup>10</sup> qualora, in relazione ad un documento formato nel corso della sua cessata attività professionale, fosse stato accusato di *crimen falsi*. La *ratio* della previsione è esplicitata dalla stessa costituzione, secondo la quale la veridicità di un documento non poteva essere provata che “attraverso” il soggetto che l'aveva redatto («*quoniam scripturae veritas ... per ipsum debet probari auctorem*»).

Gli isolati provvedimenti legislativi sin qui esaminati, pur indicativi della diffusione nella prassi della figura del *tabellio*, non si propongono tuttavia di disciplinare l'attività da questo svolta. La necessità di regolamentare le funzioni dei *tabelliones*, infatti, inizia ad essere avvertita – e a manifestarsi nella produzione legislativa imperiale – solo dopo la divisione, nel 395 d.C., delle due *partes imperii*. A partire dal V secolo d.C., infatti, la legislazione degli imperatori romani d'Oriente disciplina sempre con maggior frequenza l'attività dei *tabelliones*.

Sono due, in particolare, gli imperatori ai quali si devono costituzioni in materia di tabellionato: Leone I e Anastasio. Tali costituzioni – conservate da Giustiniano nel Codice e, dunque, ancora vigenti al suo tempo – sono accomunate dall'evidente finalità di «*coinvolgere nella responsabilità derivante da negozi illeciti anche il tabellio che li documenta*»<sup>11</sup>.

7 I decurioni erano i membri delle assemblee municipali ai quali era affidata l'amministrazione della città e la riscossione delle imposte, per il versamento delle quali erano obbligati solidalmente con i contribuenti.

8 I due frammenti della costituzione sono tramandati da C.Th. 12.1.3 e C.Th. 9.19.1 e ripresi, rispettivamente, da C. 10.32(31).15 e C. 9.22.21.1.

9 A motivo dell'obbligazione solidale che gravava sui decurioni in relazione al pagamento delle imposte di cui erano riscossori, infatti, il potere imperiale tendeva a ricercare sempre nuovi soggetti ai quali imporre il decurionato.

10 La *quaestio per tormenta* è l'interrogatorio sotto tortura; tale modalità di acquisizione della prova – prevista all'epoca di Costantino per i reati di particolare gravità, tra i quali il *crimen falsi* – era normalmente esclusa per i soggetti appartenenti alle classi sociali più elevate, tra i quali i decurioni.

11 Amelotti 1975, 24.

Con una costituzione emanata tra il 457 e il 465 d.C., l'imperatore Leone I vietava ai *tabelliones* di redigere atti aventi ad oggetto eunuchi che fossero cittadini romani (C. 4.42.2). In caso di violazione del divieto, la costituzione comminava al *tabellio* la medesima pena prevista per le parti del negozio (una «*poena gravissima*» che non viene però meglio individuata).

Il medesimo imperatore, nel 468 d.C., emanava una costituzione, tramandata da C. 11.54(53).1.pr, diretta a contrastare il fenomeno fiscalmente elusivo delle alienazioni fittizie di beni («*praetextu donationis vel venditionis*») da parte di soggetti appartenenti alla categoria degli *humiliores* in favore di soggetti di rango più elevato («*potentiores*»), aventi la finalità di porre i primi sotto il «*patrocinium*» dei secondi. Al *tabellio* che, pur essendo al corrente delle intenzioni delle parti, avesse redatto il documento di vendita o di donazione, era comminata la pena della confisca dei beni.

Leone I tornò da ultimo ad occuparsi di *tabelliones* nel 470 d.C. con una costituzione – anch'essa, come le precedenti, conservata nel Codice (C. 1.2.14) – con cui vietava l'alienazione dei beni ecclesiastici, prevedendo fosse punito con l'esilio il *tabellio* che avesse prestato la propria attività per la predisposizione di atti di donazione, di vendita o di permuta aventi ad oggetto tali beni.

Ispirata alla medesima politica legislativa delle tre costituzioni leonine è una costituzione dell'imperatore Anastasio, emanata nel 496 d.C., con la quale si rafforzava l'esistente obbligo di *insinuatio* delle donazioni stipulate nella città di Costantinopoli<sup>12</sup> prospettando un'importante sanzione pecuniaria al *tabellio* che, ricevuto l'atto di donazione, non avesse controllato che la prescritta *insinuatio* fosse effettivamente eseguita (C. 8.53.32).

Le quattro costituzioni da ultimo esaminate – che, come detto, appaiono sorrette da un'identica *ratio legis* – conseguono il risultato di attribuire ai *tabelliones*, per la prima volta, «*un certo potere-dovere di controllo sulla negoziazione privata*»<sup>13</sup>. Ad esse, infatti, si deve la prima formulazione, sia pure *in nuce* e con riferimento a singole fattispecie determinate, di un principio generale che, ancora oggi, costituisce un cardine dell'ordinamento notarile: il principio del controllo di legalità.

12 La *insinuatio* è la procedura attraverso la quale i privati possono ottenere la conservazione dei propri documenti presso i registri («*apud acta*») di talune autorità pubbliche. La registrazione avveniva mediante un processo di verbalizzazione, curato da funzionari pubblici muniti di *ius actorum conficiendorum*, attraverso il quale il contenuto del documento veniva acquisito nel pubblico registro ai fini della sua conservazione. Il documento privato che fosse stato oggetto di *insinuatio* acquisiva un'efficacia probatoria assimilabile a quella di un moderno atto pubblico.

13 Amelotti 1975, 25.

### 3. Le costituzioni di Giustiniano

L'attenzione della legislazione imperiale per l'attività dei *tabelliones*, già intensificatasi – come si è visto – a partire dal V secolo d.C., crebbe ulteriormente sotto il regno dell'imperatore Giustiniano.

Un primo indizio tangibile di questa attenzione può ravvisarsi nel fatto che, in almeno un'occasione (Novella LXVI), Giustiniano si preoccupò di prevedere, in relazione a una costituzione da lui emanata, un periodo di *vacatio legis* al solo dichiarato scopo di consentire ai *tabelliones* di prendere conoscenza del contenuto della nuova legge.

Un secondo (e decisivo) indizio è dato invece dalla constatazione che Giustiniano fu il primo imperatore a occuparsi *ex professo* dei *tabelliones* e dei documenti da loro confezionati. Lo fece principalmente attraverso tre costituzioni emanate tra il 528 e il 538 d.C.

La lettura coordinata di queste costituzioni, nonché di alcuni ulteriori riferimenti ai *tabelliones* contenuti incidentalmente in altri provvedimenti legislativi del medesimo imperatore, consente di ricostruire in modo sufficientemente sistematico l'organizzazione e il funzionamento del tabellionato in epoca giustiniana.

Le tre costituzioni<sup>14</sup> – il cui contenuto verrà esaminato nei paragrafi che seguono –, unitamente a quelle dei suoi predecessori che Giustiniano recepì nel Codice, contribuiscono a formare un *corpus* di norme che, con le dovute cautele imposte dalla prospettiva storica, può essere posto a confronto con una moderna legge notarile. Al pari della vigente legge notarile italiana, ad esempio, la legislazione di Giustiniano affermava la necessaria personalità della prestazione professionale del *tabellio*-notaio (prevedendo la possibilità di delegare ad assistenti la sola materiale scritturazione dei documenti), imponeva alcuni requisiti formali in materia di formazione degli atti, attribuiva al *tabellio*-notaio la facoltà di richiedere un coadiutore per i casi di impossibilità all'esercizio delle proprie funzioni e, infine, disciplinava l'efficacia probatoria del documento redatto dal *tabellio*-notaio.

#### 3.1. La forma del documento tabellionico

La prima costituzione emanata da Giustiniano nella materia di nostro interesse risale al 528 d.C.:

C. 4.21.17.pr (Imperator Justinianus): «*Contractus venditionum vel permutationum vel do-*

<sup>14</sup> Si tratta di una costituzione in lingua latina conservata nel Codice e di due Novelle in lingua greca; con riferimento a queste ultime, preciso sin d'ora che, nelle pagine che seguono, il commento verrà condotto sulla traduzione latina a cura di Schoell – Kroll 1959. Per ragioni di semplicità espositiva, la medesima traduzione in lingua latina è stata presa a riferimento anche per le altre Novelle citate nel presente contributo.

*nationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare: adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persolvere»*

La costituzione fissava i requisiti formali minimi dei documenti relativi ai contratti per i quali le parti, pur non essendo richiesta dalla legge la *insinuatio* («*quas intimari non est necessarium*»), avessero convenzionalmente optato di ricorrere alla forma scritta («*illos tamen, quos in scriptis fieri placuit*», «*quas instrumento recipi convenit*»).

Si trattava di requisiti formali *ad substantiam*. Giustiniano, infatti, stabiliva che, se non fossero state rispettate tutte le prescrizioni formali, i contratti non avrebbero potuto produrre effetti («*contractus ... non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta ...*»); ne consegue che, sino all'adempimento dell'ultima delle formalità imposte dalla costituzione, il contratto non poteva dirsi perfezionato, con conseguente impossibilità per le parti di avanzare reciproche pretese, non essendo il documento in corso di formazione idoneo a radicarne la fondatezza («*ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint ... aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare*»).

Nello stabilire i requisiti, Giustiniano si occupava contemporaneamente tanto dei documenti meramente privati, quanto di quelli redatti con l'assistenza di un *tabellio*. Prima di passare ad esaminarli, giova peraltro segnalare incidentalmente che tali requisiti, pur in assenza di espressa previsione in tal senso, dovevano *a fortiori* trovare applicazione anche per gli *instrumenta* relativi a contratti per i quali la legge avesse prescritto la *insinuatio*; ciò in quanto il documento scritto era sempre un presupposto necessario della *insinuatio* stessa<sup>15</sup>.

I requisiti erano quattro: i primi due erano riferibili ad ogni *instrumentum*; il terzo e il quarto, invece, erano relativi ai soli documenti tabellionici.

Affinché potessero produrre effetti, i documenti dovevano innanzitutto essere redatti in bella copia («*in mundum recepta*»): l'eventuale minuta («*scheda*»), anche qualora alla relativa stesura avessero contribuito una o entrambe le parti («*licet litteras unius partis vel ambarum habeat*»), non poteva infatti sostituirsi al documento<sup>16</sup>.

15 Amelotti 1975, 34.

16 A tal proposito, nel paragrafo che segue (C. 4.21.17.1), Giustiniano ammetteva un'eccezione per i contratti di compravendita che, all'entrata in vigore della costituzione, fossero stati almeno allo stato di bozza («*exceptis emptionalibus tantum instrumentis iam vel in scheda vel in mundo conscriptis*»); per tali contratti non trovava applicazione la normativa in commento («*ad quae praesentem sanctionem non extendimus*»), continuando invece a valere quella previgente.

In secondo luogo, occorre che il documento recasse le sottoscrizioni di tutte le parti («*subscriptionibusque partium confirmata*»); la sottoscrizione, infatti, era il segno tangibile dell'approvazione del contenuto del documento da parte del soggetto che la apponeva e, conseguentemente, assicurava l'effettiva corrispondenza di detto contenuto alla volontà negoziale del sottoscrittore.

Qualora, infine, il documento fosse redatto da un *tabellio*, per la sua validità si richiedevano due ulteriori formalità («*etiam ab ipso completa et postremo <a> partibus absoluta sinis*»): la *completio* e la *absolutio*. Il documento tabellionico, pertanto, anche se steso in bella copia e sottoscritto dalle parti, non poteva dirsi perfetto sino a che il *tabellio* non avesse provveduto a tali adempimenti.

La *completio* consisteva nella lettura del documento da parte del *tabellio* alle parti accompagnata dall'interrogazione, formulata alle parti medesime, circa la rispondenza del contenuto del documento alla loro volontà. Lo scopo della *completio* era quello di consentire al *tabellio* di verificare che la volontà delle parti fosse stata dallo stesso correttamente intesa ed esattamente ridotta per iscritto. Dell'espletamento di tale formalità doveva, tra l'altro, essere fatta menzione nel documento: la *completio*, pertanto, si traduceva in una dichiarazione che il *tabellio* apponeva alla fine del documento, con la quale certificava di aver dato lettura dell'atto e di aver verificato la rispondenza del contenuto del medesimo alla volontà delle parti.

La *absolutio* consisteva invece nella consegna del documento, già *completum*, alle parti<sup>17</sup>. A differenza della *completio*, la *absolutio* poteva esaurirsi nella mera condotta materiale, senza doversi necessariamente tradurre in un'apposita menzione nel corpo dell'atto.

C. 4.21.17, pur essendo il più completo, non è l'unico provvedimento legislativo di età giustiniana in materia di forma dell'atto tabellionico; ad esso, infatti, devono essere affiancate altre tre costituzioni, emanate successivamente alla seconda edizione del *Codex*, conservate nelle *Novellae*. Si tratta di due costituzioni del 537 d.C., Nov. XLIV (secondo *caput*) e Nov. XLVII, e di una costituzione dell'anno successivo, Nov. LXXIII.

La Novella XLIV – che al primo *caput*, come sarà illustrato nel paragrafo che segue, dettava una sorta di regolamento deontologico dell'attività dei tabellioni – al secondo *caput* prescriveva ai *tabelliones* di redigere i propri atti non «*in alia charta pura*», bensì su fogli recanti in apertura il cosiddetto «*protocollum*», vale a dire un'intestazione nella quale erano riportati il nome del *comes sacrarum*

17 Si segnala l'esistenza di un dibattito circa l'individuazione del soggetto al quale era demandata la consegna del documento *completum*. Secondo la dottrina più risalente, infatti, la *absolutio* sarebbe stato un adempimento delle sole parti; tale orientamento si fondava principalmente sulle clausole contenute nelle fonti papirologiche di area orientale. La dottrina più moderna, tuttavia, argomentando dal dato letterale della costituzione, nonché dall'esame dei papiri di area ravennate, propende per ritenere la *absolutio*, al pari della *completio*, un adempimento a carico del *tabellio*. Sul punto, si rinvia ad Amelotti 1975, 35 ss.

*largitionum* in carica («*per tempora gloriosissimi comitis sacrarum nostrarum largitionum habet appellationem*») e la data di fabbricazione del foglio («*tempus quo charta facta est*»).

La finalità della carta protocollata era, evidentemente, quella di contrastare il fenomeno della contraffazione («*novimus enim multas falsitates ex talibus chartis ostensas et prius et nunc*»); il «*protocollum*» non poteva essere staccato, bensì doveva conservarsi unito al documento, così da poter espletare la propria funzione di garantire l'autenticità del documento medesimo («*ut protocollum non incidant, sed insertum relinquants*»)<sup>18</sup>.

Pur nel silenzio della novella, la dottrina prevalente ritiene che l'obbligo di redigere i documenti su carta munita di protocollo assolvesse anche finalità fiscali. In tale senso si spiegherebbe l'obbligo di menzionarvi il *comes sacrarum largitionum*: questi, infatti, era uno dei più alti funzionari dell'amministrazione imperiale e svolgeva funzioni assimilabili a quelle di un moderno ministro delle finanze.

A differenza delle prescrizioni contenute nel primo *caput* della costituzione – che erano applicabili in tutto l'impero («*sive in ipsa felicissima civitate sive in provinciis sint*») –, l'obbligo di utilizzo della carta protocollata era espressamente limitato alla città di Costantinopoli («*valere in hac felicissima solum civitate volumus*»), dove più numerose erano le contrattazioni («*ubi plurima quidem contrahentium multitudo*») e più semplice era il reperimento dei fogli muniti di *protocollum* («*multa quoque chartarum abundantia est*»).

La Novella XLVII dettava norme in materia di datazione e intestazione dei documenti; essa conteneva una disciplina generale applicabile a tutti gli atti – pubblici («*gesta*») e privati («*documenta*»), incluse le sentenze – e, per espressa previsione, alle sue disposizioni dovevano attenersi anche i *tabelliones* («*unde sancimus ... et tabelliones qui omnino qualibet forma documenta conscribunt ... hoc modo incipere in documentis*»).

Tale costituzione venne emanata con la finalità di armonizzare le diverse modalità di indicazione della data diffuse nella prassi, introducendo un sistema unico di datazione al quale tutti gli estensori di documenti erano obbligati ad attenersi. Nella prassi, infatti, erano in uso diversi sistemi di datazione che risentivano degli usi locali;

18 Nov. XLIV (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.), *caput* II:

«*Illud quoque praesenti adicimus legi, ut tabelliones non in alia charta pura scribant documenta nisi in illa quae initio (quod vocatur protocollum) per tempora gloriosissimi comitis sacrarum nostrarum largitionum habet appellationem et tempus quo charta facta est et quaecumque in talibus scribuntur, et ut protocollum non incidant, sed insertum relinquunt. Novimus enim multas falsitates ex talibus chartis ostensas et prius et nunc: ideoque licet aliqua sit charta (nam et hoc scimus) habens protocollum non ita conscriptum, sed aliam quandam scripturam gerens, neque illam suscipiant tamquam adulteram et ad talia non opportunam, sed in sola tali charta qualem dudum diximus documenta scribant. Haec itaque quae de qualitate talium chartarum a nobis decreta sunt <et> de incisione eorum quae vocantur protocolla valere in hac felicissima solum civitate volumus, ubi plurima quidem contrahentium multitudo, multa quoque chartarum abundantia est, et licet legali modo negotiis uti et non dare occasionem quibusdam falsitatem committere, cui se obnoxios existere demonstrabunt qui praeter haec agere praesumpserint*»

era frequente, ad esempio, che l'anno venisse calcolato a partire dalla data di fondazione della città ove era redatto il documento («*custodiat in civitatum temporibus*»).

La novella, in verità, non si proponeva di vietare l'utilizzo dei sistemi di datazione consuetudinari, ma si limitava a prescrivere che, anche qualora l'estensore del documento decidesse di ricorrervi, la data fosse comunque dapprima indicata facendo riferimento, nell'ordine, all'anno di regno dell'Imperatore, ai consoli in carica, all'anno della *indictio*<sup>19</sup> in corso, al mese e infine al giorno.

Il secondo *caput* della costituzione, inoltre, prescriveva che la data – indicata con il sistema sopra riportato – fosse trascritta in lettere (greche o latine a seconda della lingua in cui è stilato il documento), così da essere facilmente intellegibile a chiunque fosse in grado di leggere («*[litteras] communes et omnibus notas et quae legi ab omnibus facile possint*»).

La Novella LXXIII, emanata nel 538 d.C., oltre a regolare l'efficacia dell'atto tabellionico – tema su cui tornerò a breve –, al *caput* V disciplinava l'intervento in atto dei testimoni.

Negli atti ricevuti dai *tabelliones* era prescritta la necessaria l'assistenza dei testimoni; di tale assistenza, inoltre, era necessario fosse fatta menzione prima della *completio* («*et eis antequam compleantur, sicut dictum est, testium ex scripto praesentia*»). Il *caput* V, pur imponendo l'obbligo, tuttavia, non indicava il numero (minimo) dei testimoni, né precisava i requisiti (eventualmente) necessari per l'assunzione di tale ruolo; questi due dati, tuttavia, possono desumersi dalla lettura degli altri *capita* della costituzione in commento (i quali contengono norme generali applicabili a tutti i documenti scritti e, dunque, anche ai documenti tabellionici).

I testimoni presenti all'atto, salvo ipotesi eccezionali, dovevano essere tre («*non minus tres*») ed essere noti come uomini «*bonestos et fide dignos*». Come precisato al *caput* VIII, tuttavia, nell'ipotesi in cui all'atto avessero partecipato soggetti completamente illetterati («*qui litteras nesciunt*») o con scarsa conoscenza della scrittura («*paucas litteras scientis*»), il numero dei testimoni era elevato a cinque («*non minus quinque testes*») ed essi dovevano essere noti alle parti («*non ignotos contrahentibus*»). In tale caso, la costituzione ammetteva espressamente che, nel novero dei cinque testimoni, potesse conteggiarsi anche il *tabularius* che partecipava all'atto al fine di sottoscriverlo per conto dell'illetterato («*ut quidam scribant pro illiterato*»).

L'assistenza dei testimoni era prescritta – come meglio si vedrà nel paragrafo 3.3. – in vista dell'eventuale necessità di provare in giudizio il contenuto del documento.

### 3.2. La personalità della prestazione del *tabellio*

A poco meno di dieci anni dall'emanazione di C. 4.21.17, l'imperatore Giustiniano, nel 537 d.C., tornò ad occuparsi dei *tabelliones* con la Novella XLIV.

<sup>19</sup> La *indictio* è un periodo fiscale di quindici anni. Le *indictiones* quindicennali sono calcolate a partire dal 312 d.C.

Questa volta, però, oggetto principale della disciplina legislativa non furono i documenti redatti dai *tabelliones*, bensì i *tabelliones* medesimi, destinatari di alcuni precetti di natura – oggi diremmo – deontologica.

La costituzione è estremamente preziosa per lo studio del tabellionato in epoca giustiniana in quanto, oltre a contenere un vero e proprio regolamento per l'esercizio della funzione notarile, fornisce incidentalmente alcune informazioni circa l'organizzazione degli uffici dei *tabelliones* e i loro rapporti con le autorità pubbliche.

Nella *praefatio* è esposta la vicenda giudiziale che ha fornito l'occasione per l'emanazione della legge (*«litem paulo ante audivimus praesenti legi praebentem occasionem»*)<sup>20</sup>: una donna illetterata lamenta avanti a un giudice che il documento tabellionico da lei sottoscritto a mezzo di un *tabularius* non è rispondente, nel contenuto, alla volontà da lei espressa al momento della redazione. Il giudice, al fine di accertare la fondatezza di quanto affermato dalla donna, richiede la testimonianza del *tabellio* che aveva redatto l'atto. Quest'ultimo, chiamato a testimoniare, riconosce la paternità del documento (*«at ille litteras recognoscere dixit completionis tabellionis»*), ma afferma di non conoscerne il contenuto, avendo egli integralmente affidato a un collaboratore la fase preliminare di indagine della volontà delle parti e la scritturazione del documento (*«commisisse cuidam suorum hoc facere»*) e non avendo egli personalmente presenziato neppure alla *completio*, anch'essa curata da un collaboratore (*«rursus alii hoc commisisse»*). Il giudice, allora, interroga il collaboratore che aveva effettuato la *completio*, ma neppure questi è in grado di fornire alcuna indicazione circa il contenuto del documento in quanto non ha partecipato alla sua stesura (*«etenim neque scriptor fuit documentis»*). Si cerca quindi di chiamare in giudizio il collaboratore del *tabellio* che aveva materialmente redatto l'atto, ma non si riesce a trovarlo. A questo punto al giudice non resta che affidarsi ai ricordi dei testimoni che hanno assistito alla formazione dell'atto.

Osserva Giustiniano che, in una tale situazione, laddove nel caso concreto non fosse possibile per il giudice ricostruire il contenuto del documento neppure sulla base delle dichiarazioni dei testimoni – perché magari irreperibili – (*«nisi per testes iudex valuisset agnoscere causam»*), ci si esporrebbe al pericolo (*«pure*

20 Nov. XLIV (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.): *«Litem paulo ante audivimus praesenti legi praebentem occasionem. Ex persona quidem mulieris cuiusdam ferebatur documentum, litteras quidem eius non habens (erat enim harum ignara), completum autem a tabellione et <a> tabulario subscriptionem habens eius et testium ostendens praesentiam. Deinde dum quaedam dubitatio super eo fieret, muliere dicente non esse a se delegata quae charta loquebatur, qui litem audiebat, quaerebat a tabellione cognoscere negotii veritatem, denique tabellionem deduxit. At ille litteras recognoscere dixit completionis tabellionis, non tamen nosse aliquid horum quae secuta sunt; nec enim sibi ab initio penitus delegatum, sed commisisse cuidam suorum hoc facere, neque postea venisse ad completionem, sed rursus alii hoc commisisse. Et is quidem, qui affuit completioni, venit, nihil nec ipse dicens se nosse (etenim neque scriptor fuit documentis), sed solum docuit quia praesente se hoc dimissum sit. Nec cui ab initio delegatum est inventus est: unde, nisi per testes iudex valuisset agnoscere causam, pure periculum patiebatur undique negotii cadendi notitia. Et illud quidem competentem meruit examinationem atque decretum»*

*periculum patiebatur*) che la conoscenza del negozio stipulato vada perduta («*undique negotii cadendi notitia*»).

A fronte del caso – con buona probabilità non unico, né isolato – di un *tabellio* che non avesse curato personalmente la formazione del documento di cui gli era stata richiesta la redazione, Giustiniano ritenne necessario un intervento legislativo («*competentem meruit examinationem atque decretum*») che individuasse con chiarezza gli obblighi del *tabellio* nell'esercizio della propria attività professionale. All'enumerazione di tali obblighi è dedicato il primo *caput* della costituzione in commento.

Il primo obbligo del *tabellio* era quello di partecipare alla formazione del documento dal principio alla fine; egli, in particolare, era tenuto a ricevere personalmente l'incarico dal cliente («*per se omnibus modis iniungatur documentum*») e a presenziare al momento della *absolutio* («*et dum dimittitur intersint*»). Solo al ricorrere di queste due condizioni, il *tabellio* poteva apporre la *completio* su un documento («*et non aliter imponatur chartae completio nisi haec gerantur*»).

Dall'obbligo imposto al *tabellio* di curare personalmente la fase iniziale (ricevimento dell'incarico e indagine della volontà delle parti) e la fase finale (*absolutio* e *completio*) del procedimento di formazione del documento, si desume *a contrario* la possibilità per lo stesso di delegare a terzi, suoi collaboratori, la fase intermedia della materiale scritturazione, vale a dire la redazione *in mundum* del documento sulla base della minuta da lui stilata all'esito dell'esame della volontà dalle parti.

La *ratio* della disposizione – che Giustiniano ritenne opportuno esplicitare – è quella di assicurare che, qualora si fosse instaurato un giudizio relativo al documento, il *tabellio* fosse effettivamente a conoscenza del suo contenuto («*ut habeant unde sciant negotium*») e fosse quindi in grado di prestare la propria testimonianza («*et interrogati a iudicibus possint quae sunt subsecuta cognoscere et respondere*»)<sup>21</sup>. Tale esigenza risultava pressante soprattutto qualora i soggetti che richiedevano l'opera del *tabellio* fossero illetterati («*maxime quando litteras sunt ignorantes qui haec iniungunt*»), dal momento che, in tal caso, sarebbe risultato estremamente semplice per altri disconoscere l'effettiva volontà negoziale senza che gli interessati fossero in grado di provare il contrario («*quibus facilis est et inconvincibilis denegatio horum quae pro veritate secuta sunt*»).

La rilevanza dell'obbligo imposto al *tabellio* è comprovata dalla gravità della sanzione che la costituzione comminava per il caso di violazione: il *tabellio* che avesse illecitamente delegato a un collaboratore l'esercizio delle proprie funzioni

21 Nov. XLIV (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.), *caput* I:

«*nos autem credimus oportere universis auxiliari et communem in omnibus facere legem, quatenus praepositis operi tabellionum ipsis per se omnibus modis iniungatur documentum, et dum dimittitur intersint, et non aliter imponatur chartae completio nisi haec gerantur: ut habeant unde sciant negotium et interrogati a iudicibus possint quae sunt subsecuta cognoscere et respondere, maxime quando litteras sunt ignorantes qui haec iniungunt, quibus facilis est et inconvincibilis denegatio horum quae pro veritate secuta sunt*»

decadeva dalla carica («*cadent omni modo his quae vocantur stationibus*») e veniva sostituito nella titolarità della *statio* dal collaboratore al quale aveva affidato la fase iniziale di indagine della volontà delle parti («*qui ab eis dirigitur ad iniungendum documentum et interest, ipse dominus super stationis auctoritate erit*»), ovvero, se questi non avesse avuto i requisiti per sostituirlo («*si vero indignus forte sit potestatem stationis suscipere*»), da un altro *tabellio*. Con un'inversione di ruoli, peraltro, il *tabellio* decaduto poteva continuare a prestare la propria opera nella *statio* in qualità di collaboratore di colui che l'aveva sostituito («*unus erit ministrantium illis*»).

*Statio* è il termine con cui nelle fonti è indicato il luogo in cui i *tabelliones* prestavano la propria opera; dalla novella in commento si evince che nella *statio*, accanto al *tabellio*, operavano alcuni *ministrantes*: soggetti, a lui sottoposti, ai quali – pur non potendosi, come si è detto, delegare il ricevimento dell'incarico, né la *absolutio* o la *completio* del documento – era normalmente affidata la materiale attività di scritturazione.

Dalla costituzione si apprende inoltre che il *tabellio* non era necessariamente il proprietario della *statio* ove operava; i locali, infatti, potevano appartenere a un soggetto terzo. In questa ipotesi, Giustiniano si premura di precisare che la decadenza del *tabellio* non doveva arrecare alcun danno al *dominus stationis* («*nihil omnino damnificando ex hoc stationis domino*»), essendo questi del tutto estraneo alla condotta illecita sanzionata. Ne consegue che, verosimilmente, onde assicurare che il proprietario della *statio* non vedesse diminuiti i suoi proventi («*neque cadente lucris exinde venientibus*»), il sostituto del *tabellio* decaduto subentrasse a quest'ultimo anche nel rapporto contrattuale che disciplinava la concessione in uso della *statio*<sup>22</sup>.

La (grave) sanzione della decadenza viene giustificata con un argomento dal quale traspare in modo evidente la natura pubblicistica dell'interesse sotteso alla disciplina. Il comportamento del *tabellio* era punito dalla legge in quanto egli, illecitamente delegando le proprie funzioni, aveva sprezzantemente disatteso

22 Nov. XLIV (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.), *caput* I:

«1. *Ut igitur omnia haec prohibeamus, propterea praesentem scripsimus legem, et haec custodiri modis omnibus volumus a tabellionibus, sive in ipsa felicissima civitate sive in provinciis sint; scientibus quia, si praeter haec aliquid egerint, cadent omni modo his quae vocantur stationibus, et qui ab eis dirigitur ad iniungendum documentum et interest, ipse dominus super stationis auctoritate erit; et mutabitur causa, et ille quidem de cetero hoc obtinebit officium in statione, quale qui in ea primatum tenebat, ille vero cadet ea aut unus erit ministrantium illi. Quoniam ille quidem dedignatus est hoc agere quod erat concessum ei, ille vero secundum illius voluntatem hoc egerit, propterea nos hanc intulimus eis poenam, ut ob timorem fiant circa documenta et iusti et cautiore, et non propter suam requiem et delicias alienas corrumpant vitas.*

2. *Si vero indignus forte sit potestatem stationis suscipere is cui documentum extra ea, quae a nobis disposita sunt per praesentem legem, iniungitur, tabellio quidem cadet omnibus modis hac causa, alter vero pro eo constituitur; nihil omnino damnificando ex hoc stationis domino, quicumque fuerit extraneorum et non ipse tabellio, neque cadente lucris exinde venientibus, sed illo solo qui talia perpetravit et dedignatus est suum complere opus primatu cadente, omnibus quidem aliis super stationis iure integris dominis eius ab ipsis tabellionibus qui talia peccaverunt servandis»*

l'incarico ricevuto dalle parti («*quoniam ille quidem dedignatus est hoc agere quod erat concessum eò*»). La gravità della sanzione era finalizzata ad assicurare che i *tabelliones*, per timore di incorrervi, fossero corretti ed estremamente cauti nello svolgimento delle proprie funzioni («*ut ob timorem fiant circa documenta et iusti et cautiores*»); secondo Giustiniano, infatti, non era ammissibile che, a causa della negligenza o della trascuratezza del *tabellio*, i privati che ad esso si fossero affidati potessero subire danni (potenzialmente) gravi («*alienas corrumpant vitas*»).

Ad ulteriore prova dell'importanza dell'attività svolta dai *tabelliones* milita la norma antielusiva che Giustiniano si premurò di dettare al termine del decreto in commento. Infatti, al fine di scongiurare l'aggiramento delle disposizioni sopra esposte, la costituzione precisa che il *tabellio* non poteva affidare ad altri la parte non delegabile della propria attività neppure adducendo ragioni di salute o altro impedimento, ivi compreso quello derivante dalla necessità di gestire altri incarichi affidatigli («*non fingant tabelliones occasiones, per aegritudinem forte descendentes aut occupationes huiusmodi*»); in tali ipotesi, infatti, il *tabellio* poteva sempre convocare a sé le parti per il disbrigo degli adempimenti connessi alla redazione del documento («*evocare eos qui contrahunt et per se causam complere*»)<sup>23</sup>.

La volontà di rendere quanto più possibile efficace la disciplina di contrasto all'assenteismo non impedì tuttavia a Giustiniano di riconoscere che potessero in concreto ricorrere circostanze nelle quali il *tabellio* fosse effettivamente impossibilitato a prestare personalmente la propria opera; in tali ipotesi, pertanto, la costituzione ammetteva che egli, pur conservando la titolarità della *statio*, avesse il diritto di nominare un singolo sostituto al quale affidarne la gestione («*damus eis licentiam singulis unum ad hoc constituere*»)<sup>24</sup>. Tale sostituto avrebbe potuto, in vece del *tabellio*, ricevere l'incarico delle parti e indagarne la volontà («*ut delegentur ei ab his qui veniunt ad eius stationem*»), presenziare alla *absolutio* dei documenti ed apporre la *competio* («*documenta et dimissis eis interesse*»); per i *tabelliones* che

23 Nov. XLIV (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.), caput I:

«3. Et non fingant tabelliones occasiones, per aegritudinem forte descendentes aut occupationes huiusmodi. Licet enim eis, si quid tale fuerit, evocare eos qui contrahunt et per se causam complere; proinde haec quae contingunt raro non impedimentum facient universis, eo quod nihil inter homines sic est indubitatum, ut non possit, licet aliquid sit valde iustissimum, tamen suscipere quandam sollicitam dubitationem: sed nec quaestus eorum minores fieri per hoc propter contrahentium frequentiam occasionem habentes, cum melius sit pauca agere caute quam multis interesse periculosè»

24 Nov. XLIV (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.), caput I:

«4. Ut tamen non vehementer eis dura lex esse videatur, nos conicientes humanam naturam mediocres ei etiam leges nostras ponimus. Propter tales enim eorum forte dubitationes damus eis licentiam singulis unum ad hoc constituere gestis apud clarissimum magistrum census felicissimae civitatis sollemniter celebratis, et licentiam ei dare ut delegentur ei ab his qui veniunt ad eius stationem [et] documenta et dimissis eis interesse, et nulli omnino alteri in statione existenti licentiam esse ut aut delegentur ei initium aut cum dimittuntur intersit, nisi tabellioni qui auctoritatem habet aut qui ab eo ad hoc statutus est. Si vero praeter haec fiat et alter delegentur, tunc subiaceat poenae tabellio qui auctoritatem habet a nobis dudum definitam, ipsis tamen documentis propter utilitatem contrahentium non infirmandis. Novimus enim quia metu legis de cetero et ipsi custodient quae a nobis decreta sunt, et documenta sub cautela iacebunt»

esercitavano a Costantinopoli, il nome del sostituto doveva essere inserito negli *acta* del *magister census*<sup>25</sup>. Solo un soggetto così designato – e la cui nomina fosse stata adeguatamente pubblicizzata – poteva sostituirsi al *tabellio* momentaneamente impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni; l'eventuale contemporaneo affidamento ad altri *ministrantes* di attività non delegabili comportava l'applicazione della sanzione della decadenza dalla *statio* («*tunc subiaceat poenae tabellio qui auctoritatem habet a nobis dudum definitam*»).

Anche in questo caso, l'interesse pubblicistico che informa la disciplina in commento affiora nella disposizione finale che – a fronte della conferma della sanzione – si premura di sancire espressamente, nell'interesse dei privati contraenti, la validità dei documenti confezionati in spregio alle prescrizioni di legge («*ipsis tamen documentis propter utilitatem contrabentium non infirmendis*»).

### 3.3. L'efficacia probatoria del documento tabellionico

L'ultima costituzione, in ordine cronologico, che Giustiniano dedicò ai *tabelliones* e ai loro atti è la Novella LXXIII, emanata nel 538 d.C. Detta costituzione è articolata in nove *capita*, oltre alla *praefatio*, e si occupa dell'efficacia probatoria dei documenti scritti sotto profilo processuale.

Le norme riferibili al documento tabellionico sono contenute nel *caput* VII; per poterne apprezzare la peculiarità, tuttavia, occorre sinteticamente esaminare nell'insieme la disciplina generale dettata da Giustiniano in merito.

La costituzione si proponeva di armonizzare e integrare la legislazione preesistente, nella quale, sul punto, si erano parallelamente consolidati due diversi orientamenti: uno – influenzato dalla prassi orientale – che riconosceva al documento scritto un'efficacia probatoria vincolante; un altro – successivo e destinato a prevalere – che, pur riconoscendo un diverso peso alla prova scritta rispetto a quella testimoniale, imponeva a chi avesse prodotto in giudizio un documento di certificarne in qualche modo l'autenticità<sup>26</sup>.

La certificazione del valore di un documento scritto passava, in età postclassica, per l'istituto della *comparatio litterarum*: per verificare l'autenticità di un documento – intesa come riconducibilità dello stesso a un soggetto determinato

25 Nelle province, verosimilmente, la domanda andava indirizzata al *defensor civitatis*; sul punto, vedi Brown 1935.1, 30, nt. 2.

L'indicazione del *magister census* quale destinatario delle comunicazioni relative ai sostituti dei *tabelliones* lascia presumere che, già all'epoca di Giustiniano, questi fosse l'autorità pubblica preposta a vigilare che i *tabelliones* si attenessero, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle sempre più numerose prescrizioni normative.

26 La sintesi è di Amelotti 1975, 26. Espressiva del primo orientamento è una costituzione degli imperatori Valentiniano e Valente (del 369 d.C.) conservata in C.Th. 11.39.6; l'opposto principio – secondo cui colui che intende valersi in giudizio di un documento scritto ha l'onere di provarne l'autenticità – è affermato in via generale già da una costituzione del 421 d.C. (C.Th. 2.27.1) ed è accolto nella legislazione giustiniana.

– occorre cioè procedere alla sua comparazione con altri documenti attribuibili con certezza a quel medesimo soggetto.

Giustiniano, tuttavia, alla luce dei (poco edificanti) risultati concreti dell'applicazione giudiziale di questa modalità di validazione dei documenti, rimarcò sin dalla *praefatio* della costituzione in commento<sup>27</sup> come la *comparatio litterarum*, paradossalmente, provasse troppo e, al tempo stesso, troppo poco.

La comparazione delle scritture provava troppo in quanto l'abilità dei falsari rendeva assai semplice, per la parte interessata, procurarsi un documento appositamente artefatto al solo fine del raffronto. Al contempo, la *comparatio litterarum* provava troppo poco perché numerosi fattori – quali l'età e la salute – potevano incidere sulla grafia di una persona, modificandola e rendendo vana ed inattendibile la comparazione dei documenti («*dissimilitudinem saepe quidem tempus facit ... saepe autem et langor hoc facit*»).

Per queste ragioni, al fine di escludere che la *comparatio litterarum* costituisse l'unico strumento a disposizione del giudice per accertare la provenienza di un documento, Giustiniano dispose che tutti i documenti privati fossero redatti con la partecipazione di almeno tre testimoni (*capita* I-II); questi, in caso di controversia, avrebbero potuto attestare di aver personalmente assistito alla formazione del documento, assicurando così la provenienza del medesimo dal suo sottoscrittore. Solo laddove i testimoni fossero venuti a mancare o fossero divenuti irreperibili, la *comparatio litterarum* sarebbe, in concreto, tornata a costituire l'unico mezzo a disposizione (delle parti e) del giudice per *imponere fidem* a un documento.

Per l'ipotesi in cui – come accaduto in una causa celebrata in Armenia, che ha funto da *occasio legis* – la prova testimoniale e la *comparatio litterarum* portassero a opposte conclusioni, Giustiniano riconobbe prevalenza alla prima sulla seconda (*caput* III); tale prevalenza, tuttavia, non sarebbe valsa ad escludere il libero apprezzamento del giudice, al quale era comunque riconosciuta la facoltà di dar

27 Nov. LXXIII (Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. secundo ex consuli et patricio), *praefatio*: «*Novimus nostras leges quae volunt ex collatione litterarum fidem dari documentis, et quia quidam imperatorum, superexistente iam malitia eorum qui adulterant documenta, haec talia prohibuerunt illud studium falsatoribus esse credentes, ut ad imitationem litterarum semet ipsos maxime exercerent, eo quod nihil aliud est falsitas nisi imitatio veritatis. Quoniam igitur in his temporibus innumeras invenimus falsitates in iudiciis multis quorum fuimus auditores, et quiddam inopinabile ex Armenia nobis exortum est. Oblato namque commutationis documento et litteris dissimilibus iudicatis, quoniam postea inventi sunt hi qui documento testati sunt subscriptionem subdentes et eam recognoscentes, fidem suscepit documentum: et quiddam hinc inopinabile occurrit, eo quod litterae quidem sine fide visae sunt licet examinatae, responsa vero testium cum veritate concordaverunt, et haec per fidem testium quae videtur quodammodo esse cauta. Videmus tamen naturam eius crebro egentem rei examinatione, quando litterarum dissimilitudinem saepe quidem tempus facit (non enim ita quis scribit invenis et robustus ac senex et forte tremens), saepe autem et langor hoc facit. Et quid haec dicimus, quando calami et atramenti mutatio similitudinis per omnia aufert puritatem? et nec invenimus de reliquo dicere, quanta natura generans innovat et legislatoribus nobis praebet causas*»

seguito alle risultanze probatorie della *comparatio litterarum* anche laddove le stesse fossero state in contrasto con quelle derivanti dall'escussione dei testimoni.

In questo rinnovato quadro normativo si inserisce la disciplina speciale dettata dalla novella in esame per gli atti dei *tabelliones* che Giustiniano – riprendendo una locuzione già adottata nelle costituzioni di Leone I<sup>28</sup> – definisce «*instrumenta* (o *documenta*) *publice confecta*»<sup>29</sup>.

Per i documenti tabellionici, la costituzione in commento, al *caput* VII, stabiliva espressamente che il *tabellio* e i suoi collaboratori – qualora coinvolti nella formazione del documento – potessero fungere da testimoni; in particolare, potevano essere chiamati a testimoniare circa il contenuto del documento, oltre al *tabellio*, il collaboratore al quale fosse stata affidata la materiale scritturazione dell'atto («*si quidem non per se scripsit sed per alium ministrantium sibi*») e il contabile («*adnumeratur*») che avesse partecipato alla redazione del medesimo.

Qualora, tuttavia, nessun collaboratore fosse stato coinvolto nella formazione del documento – perché, ad esempio, non si fosse reso necessario l'intervento dell'*adnumeratur* e il *tabellio* avesse personalmente curato la scritturazione dell'atto –, Giustiniano riconobbe al *tabellio* la veste di testimone privilegiato, capace da solo – attestando di aver compiuto la *completio* – di *imponere fidem* al documento senza che, per l'assenza di altri due testimoni, si rendesse necessario ricorrere alla *comparatio litterarum* al fine di accertarne l'autenticità («*cum iureiurando propriae completioni attestetur, ut comparationi non fiat locus*»). La testimonianza privilegiata del *tabellio* era parimenti ammessa nel caso di irreperibilità dei suoi collaboratori<sup>30</sup>.

28 L'espressione ricorre per la prima volta in una costituzione del 472 d.C. conservata in C. 8.17. (18).11.

29 L'avverbio «*publice*» attiene non già alla natura delle funzioni del *tabellio* – che, come detto, non era un funzionario pubblico, né era investito di autorità pubblica –, bensì al luogo ove tipicamente avveniva la formazione di tali documenti (il foro). Tale sfumatura semantica è assai più evidente nell'espressione greca («τὰ συμβόλαια τὰ ἐπ' ἀγορῆς συντελοῦμενα») con cui la cancelleria imperiale tradusse la locuzione «*instrumentum publice confectum*» adottata per la prima volta nella legislazione di Leone I per indicare i documenti tabellionici; tale locuzione, infatti, significa, letteralmente «atti formati nel *forum*». Sull'efficacia probatoria dei documenti tabellionici, oltre alla bibliografia riportata alla nota 2, si rinvia a Lévy 1950 e Fernández de Buján 2001.

30 Nov. LXXIII (Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. secundo exconsuli et patricio), *caput* VII: «1. *In his vero quae conficiuntur publice documentis, si tabellio venerit et testimonium perhibuerit cum iureiurando, si quidem non per se scripsit sed per alium ministrantium sibi, <adveniat> et ille, si vivit, si quidem possibile omnino est eum venire et nulla causa prohibet eius adventum, aegritudo forte valida aut quaelibet aliarum necessitatum quae hominibus accidunt. Quodsi etiam adnumeratorem habuerit instrumentum, et ipse adveniat, ut tres sint testificantes et non unus. Si vero neque adnumeratorem assumptus est et instrumentum ipse tabellio totum per se conscripsit atque supplevit, aut si etiam qui hoc conscripsit non adest aut aliter ipse venire non valet, tamen cum iureiurando propriae completioni attestetur, ut comparationi non fiat locus, sint etiam sic credibilia documenta. Testimonium enim et ex voce completis factum et iusiurandum habens adiectum praebuit quoddam causae momentum*»

La *comparatio litterarum* diveniva così imprescindibile in un solo caso: la morte del *tabellio*. In tale ipotesi, oggetto di raffronto sarebbero state la *completio* apposta sul documento controverso e altre *completiones* dal medesimo *tabellio*. Peraltro, laddove possibile, la costituzione prevedeva che si procedesse comunque all'escussione del collaboratore che aveva redatto il documento e, se coinvolto, dell'*adnumeratur*, così che la loro testimonianza potesse corroborare le risultanze della *comparatio litterarum* («*et habeat ex collatione adimpletionum et ex testibus causa fidem*»). In assenza delle testimonianze dei collaboratori del *tabellio*, infine, la costituzione prevedeva che la *comparatio litterarum* avesse un oggetto più ampio: oltre alla scrittura del *tabellio*, infatti, dovevano essere comparate anche quelle degli altri soggetti coinvolti nell'atto<sup>31</sup>.

#### 4. Conclusioni e spunti comparatistici

Alla luce della ricostruzione sin qui svolta delle norme che, in età giustiniana, regolavano l'attività dei *tabelliones* e disciplinavano la formazione e l'efficacia dei loro documenti, è possibile rilevare i profili che hanno portato la dottrina romanistica – come osservato in premessa – ad individuare nel *tabellio* l'antesignano dei notai moderni.

In particolare, il *tabellio* giustiniano, pur non ricoprendo in senso stretto un pubblico ufficio – e, conseguentemente, non potendo attribuire ai propri atti l'efficacia tipica degli *instrumenta publica* –, già esercitava un'attività finalizzata al soddisfacimento di interessi di natura pubblicistica relativi alla certezza dei traffici giuridici e della loro documentazione. Ed è proprio il coinvolgimento di interessi non meramente privati a giustificare la (stringente) regolamentazione del tabellionato che emerge dalle fonti giustiniane.

Come il notaio moderno, il *tabellio* era chiamato a indagare la volontà delle parti, ad adeguarla – laddove necessario – alle norme inderogabili di legge e, infine, a trasfonderla nel documento scritto. Come oggi, già allora, la riduzione in iscritto della volontà delle parti doveva essere personalmente curata dal *tabellio* – il quale, come si è visto, poteva delegare solo l'attività materiale di scritturazione – e doveva attenersi a specifiche prescrizioni formali che subordinavano il perfezionamento del documento all'osservanza di adempimenti (la *completio* in particolare) finalizzati ad assicurare l'effettiva rispondenza del contenuto del documento medesimo alla volontà delle parti.

31 Nov. LXXIII (Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. secundo exconsuli et patricio), *caput VII*:

«2. *Quodsi tabellio defunctus est et testimonium perhibeat supplementi ex alia collatione, si quidem etiam sic habeat eum qui conscripsit instrumentum viventem et adnumeratorem, adveniant et illi, si quidem praesentes sunt, et habeat ex collatione adimpletionum et ex testibus causa fidem. Sin vero nullus horum sit, tunc fiat quidem completionum collatio, non autem sola haec ad hoc sufficiant, sed et aliorum subscribentium forte aut contrabentium scripturae examinentur, ut ex plurimis comparationibus tam completionis quam subscribentium aut etiam contrabentium una quaedam colligatur undique et efficiatur fides*».

Al riguardo, quindi, non deve sorprendere che quasi tutte le prescrizioni della legislazione giustiniana in materia di *tabelliones* si ritrovino ancora oggi, sia pure con i dovuti adattamenti, nella normativa che regola l'attività notarile in Italia e, in particolare, nella Legge Notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89) e nel relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 10 settembre 1914, n. 1326).

Innanzitutto, con riferimento alle disposizioni relative alla forma del documento e alla sua redazione, può facilmente rilevarsi come tutte le formalità e gli adempimenti prescritti da C. 4.21.17, da Nov. XLIV, da Nov. XLVII e da Nov. LXXIII per il documento tabellionico siano ancora oggi richiesti dalle norme in materia di formazione dell'atto pubblico. La legge notarile, infatti:

- dispone che gli originali degli atti notarili siano «*scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile ... senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature*» (art. 53, comma 1, l.n.);
- richiede, a pena di nullità (art. 58, comma 1, n. 4) l.n.), la «*la sottoscrizione col nome, cognome*» delle parti, del notaio e, se presenti, dei testimoni (art. 51, comma 2, n. 10) l.n.);
- fa obbligo al notaio di indagare la volontà delle parti (art. 47, comma 2, l.n.); la disposizione è completata dall'art. 67 Reg. Not. che impone al notaio di «*chiedere [alle parti], dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà*»<sup>32</sup>;
- prescrive, a pena di nullità (art. 58, comma 1, n. 6) l.n.), che dell'atto sia data lettura alle parti e che di tale lettura sia fatta menzione nell'atto medesimo (art. 51, comma 2, n. 8) l.n.);
- impone l'indicazione della data di ricevimento dell'atto «*in lettere per disteso*» (art. 51, comma 2, n. 1) l.n.);
- stabilisce che l'atto notarile rechi l'intestazione «*Repubblica Italiana*» (art. 51, comma 1, l.n.);
- prevede la necessaria assistenza di (due) testimoni, oltre che per alcuni atti specificamente indicati, anche per atti dei quali siano parte soggetti che non sappiano o non possano leggere e scrivere (art. 48 l.n.), con obbligo per il notaio di fare espressa menzione della loro presenza in principio dell'atto. Sino all'entrata in vigore della Legge 28 novembre 2005, n. 246, peraltro, l'assistenza dei testimoni era richiesta per ogni atto pubblico, con facoltà in alcuni casi per le parti, purché letterate e concordi in tal senso, di rinunziarvi.

Anche il requisito della *absolutio* conosce un moderno equivalente nell'obbligo del notaio di rilasciare alle parti (e a chiunque vi abbia interesse) copie

32 Benché non sia obbligatorio fare menzione nell'atto di tale attività, è consuetudine diffusa nella prassi indicare, nell'escatocollo, accanto alla menzione della lettura dell'atto – su cui si veda *infra* nel testo –, che le parti che sottoscrivono l'atto lo riconoscono conforme alla loro volontà.

autentiche degli atti da lui ricevuti (art. 1, comma 1, l.n.) e conservati; la legge notarile, infatti, non ammette, se non in limitatissime ipotesi (art. 70 l.n.), che il notaio possa rilasciare alle parti l'originale del documento da lui ricevuto.

Quanto, infine, alla carta protocollata prevista da Nov. XLIV, essa – specialmente ammettendone le finalità anche fiscali ipotizzate dalla dottrina – non può che rievocare la carta bollata che, fino a tempi relativamente recenti, è rimasta in uso negli studi notarili per l'assoluzione dell'imposta di bollo.

Analoghi profili di continuità possono rilevarsi anche con riguardo alle disposizioni dettate da Nov. XLIV per contrastare l'assenteismo dei *tabelliones* e vietare loro di delegare ai collaboratori le fasi più delicate della formazione del documento (il ricevimento dell'incarico e la *completio*). Nell'attuale ordinamento notarile italiano, il principio della personalità della prestazione professionale è enunciato dall'art. 47 l.n., a norma del quale il notaio «*indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto*»<sup>33</sup>. Egli, pertanto, al pari del *tabellio* giustiniano, può affidare a «*persona di sua fiducia*» la materiale scritturazione dell'atto (art. 51, comma 2, n. 9) l.n. e art. 67 Reg. not.), ma «*non potrà commettere ad altri la lettura*» dell'atto stesso se non nel caso in cui «*sia stato scritto da lui*» (art. 51, comma 2, n. 8) l.n.). La violazione della disposizione dettata dall'art. 47 l.n. è punita con la sospensione (art. 138, comma 2, l.n.).

In caso di impedimento, inoltre, oggi come allora, il notaio può chiedere la nomina di un coadiutore che «*esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito*» (art. 45 l.n.).

Ancora, come già si è avuto modo di osservare, ha radici romanistiche anche un altro principio cardine dell'ordinamento notarile attuale: il controllo di legalità, ovvero sia il controllo svolto dal notaio circa la non illiceità del contenuto degli atti che è chiamato a ricevere. Tale principio, si è detto, era già presente in embrione nelle costituzioni postclassiche – recepite da Giustiniano nel *Codex* – che sanzionavano il *tabellio* che avesse partecipato alla redazione di documenti relativi a (specifici) negozi vietati dalla legge. Il principio, che non fu ulteriormente elaborato da Giustiniano – e che, dunque, non conobbe mai una formulazione generale – è oggi sancito dall'art. 28 l.n.; tale norma, con una clausola aperta, impone al notaio di rifiutare il suo ministero laddove gli venga richiesto di rogare o autenticare atti «*espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume*» (art. 28, comma 1, n. 1) l.n.). La violazione di tale obbligo è sanzionata con la sospensione (art. 138, comma 2, l.n.).

Analoghi spunti di comparazione – per le ragioni esposte in apertura del presente contributo – non possono chiaramente svilupparsi con riferimento alle

33 Il principio era ancora più evidente nella formulazione della norma antecedente alla modifica apportata dalla Legge 28 novembre 2005, n. 246. Il testo previgente dell'art. 47 l.n., infatti, con maggior enfasi, stabiliva che «*spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto*». Tale enfasi si conserva nell'art. 67 Reg. not., a norma del quale «*a lui solo [= al notaio] compete d'indagare la volontà delle parti*».

disposizioni in materia di efficacia probatoria dell'atto tabellionico. Infatti, l'idoneità ad attribuire pubblica fede agli atti ricevuti – che oggi costituisce l'essenza stessa della funzione notarile – è prerogativa di assai più recente acquisizione.

Tale circostanza, tuttavia, non può né deve impedire allo storico del diritto di cogliere il nesso che, attraverso i secoli, sembra legare tra loro l'antico tabellionato giustiniano e l'odierna funzione notarile, la quale, sotto molti aspetti, del primo sembra costituire un'evoluzione e uno sviluppo. Una volta di più, a ben guardare, nel nuovo si ritrova l'antico.

## Bibliografia

- Amelotti 1975 = M. Amelotti, *L'età romana*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975, 1 ss.
- Amelotti 1978 = M. Amelotti, *Notaio (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 27 (1978), 553 ss.
- Amelotti 1990 = M. Amelotti, *Giustiniano e la "comparatio litterarum"*, in J. H. A. Lokin, B. H. Stolte (hrsg.), *Novella Constitutio. Studies in honour of Nicolaas van der Wal*, Groningen, 1990, 1 ss. [= M. Amelotti, *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino, 1996, 213 ss.]
- Amelotti 1992 = M. Amelotti, *Prima della carta bollata - La fonte giustiniana in una legge del 537*, in *CNN Attività*, 3 (1992), n. 6, 84 ss.
- Amelotti 2006 = M. Amelotti, *Fides, fides publica in età romana*, in V. Piergiovanni (cur.), *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno internazionale di studi storici, organizzato dal Consiglio notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio nazionale del notariato (Genova, capitale europea della cultura, 8-9 ottobre 2004)*, Milano, 2006, 10 ss. [= M. Amelotti, *Altri scritti giuridici*, a cura di M. P. Pavese, Torino, 2014, 32 ss.]
- Ankum 1989 = H. A. Ankum, *Les tabellions romains, ancêtres directs des notaires modernes*, in AA.VV., *Atlas du notariat. Le notariat dans le monde : huit siècles de notariat latin, quatre décennies d'union internationale*, Deventer, 1989, 5 ss. e 436 ss. [= H. A. Ankum, *Extravagantes. Scritti sparsi sul diritto romano*, con una nota introduttiva, un supplemento bibliografico e un indice delle fonti di J. E. Spruit, Napoli, 2007, 141 ss.]
- Brown 1935.1 = J. C. Brown, *The Origin and Early History of the Office of Notary (part I)*, in *Juridical Review*, 47 (1935), n. 3, 201 ss.
- Brown 1935.2 = J. C. Brown, *The Origin and Early History of the Office of Notary (part II)*, in *Juridical Review*, 47 (1935), n. 4, 355 ss.
- Cannata 1986 = C. A. Cannata, *Aperçu historique du notariat européen*, in *Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht*, 67 (1986), 193 ss.

- Durando 1897 = E. Durando, *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi*, Torino, 1897.
- Fernández de Buján 2001 = A. Fernández de Buján, *Fides publica e instrumenta publice confecta en Derecho Romano*, in *Revista de Estudios Latinos*, 1 (2001), 189 ss.
- Figari 1962 = G. Figari, *Il tabellionato nel periodo giustiniano*, in *Rivista del notariato*, 16 (1962), 535 ss.
- Lafaye 1931 = G. Lafaye, v. *Tabularius*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, 5, 1, Paris, 1931, 19.
- Lécrivain 1931.1 = C. Lécrivain, v. *Notarius*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, 4, 1, Paris, 1931, 105 ss.
- Lécrivain 1931.2 = C. Lécrivain, v. *Tabellio*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, 5, 1, Paris, 1931, 7 ss.
- Lévy 1950 = J. P. Lévy, *L'autorité des instrumenta publice confecta d'après le Code et les Nouvelles de Justinien*, in *Études d'histoire du droit dédiés à M. Auguste Dumas, Annales de la Faculté de droit de Aix en Provence*, n.s. 43 (1950), 173 ss. [= in J. P. Lévy, *Autour de la preuve dans les droits de l'antiquité*, Napoli, 1992, 155 ss.]
- Luzzatto 1971.1 = G. I. Luzzatto, v. *Tabelliones*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 18, Torino, 1971, 1014 ss.
- Luzzatto 1971.2 = G. I. Luzzatto, v. *Tabularius*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 18, Torino, 1971, 1021.
- Pulitanò 2022 = F. Pulitanò, *Alle origini della funzione notarile*, in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna (Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica)*, 6), Milano-Torino, 2022, 5 ss.
- Sachers 1932.1 = E. Sachers, v. *Tabellio*, in *Pauly-Wissowa Realencyclopädie*, IV A, 2, München-Stuttgart, 1932, 1847 ss.
- Sachers 1932.2 = E. Sachers, v. *Tabularius*, in *Pauly-Wissowa Realencyclopädie*, IV A, 2, München-Stuttgart, 1932, 1969 ss.
- Schoell, Kroll 1959 = R. Schoell, G. Kroll, *Novellae*, 6 ed., Berolini, 1959.
- Tardy 1901 = M. Tardy, *Les tabellions romains depuis leur origine jusqu'au Xe siècle. Thèse pour le doctorat soutenue devant la Faculté de Droit de Bordeaux*, Angoulême, 1901.

